



**Esecuzione dei compiti**

17 aprile 2024

---

## **Regolamento 18-01**

# Merci in franchigia di dazio per missioni diplomatiche, posti consolari e organizzazioni internazionali

---

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto al di fuori delle disposizioni legali.

Per ragioni di migliore leggibilità, si evita l'uso contemporaneo di forme linguistiche maschili e femminili. Tutte le denominazioni personali si applicano comunque a entrambi i sessi.

## Indice

Elenco delle abbreviazioni .....	3
0      Introduzione, informazioni di base .....	4
1      Invii a organizzazioni diplomatiche, consolari e internazionali .....	4
1.1      Basi legali .....	4
1.2      Oggetto della franchigia di tributi e beneficiari.....	4
1.2.1      Tabella riassuntiva dei privilegi doganali per il personale diplomatico .....	7
1.3      Beni per le missioni diplomatiche a Berna e le rappresentanze consolari in Svizzera e beni per le organizzazioni internazionali e i loro membri.....	8
1.3.1      Imposizione.....	8
1.3.2      Uffici che rilasciano le autorizzazioni .....	10
1.3.3      Oggetti per il primo insediamento .....	10
1.3.4      Veicoli .....	11
1.3.5      Stampati.....	12
1.3.6      Visita delle merci .....	12
1.3.7      Traffico di corriere diplomatico .....	12
1.3.7.1      Imposizione .....	12
1.3.7.2      Inviolabilità del corriere diplomatico .....	12

**Elenco delle abbreviazioni**

<b>Termine / abbreviazione</b>	<b>Significato</b>
art.	Articolo
cpv.	Capoverso
BAD / ADB	Banque asiatique de développement / Asian Development Bank
BRI	Banca dei regolamenti internazionali
DA	Destinatario autorizzato
DFAE	Dipartimento federale degli affari esteri
IATA	International Air Transport Association
IUCN	Unione internazionale per la conservazione della natura (International Union for Conservation of Nature)
IVA	Imposta sul valore aggiunto
LD	Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane ( <a href="#">RS 631.0</a> )
lett.	Lettera
LIVA	Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA; <a href="#">RS 641.20</a> )
LSO	Legge federale del 22 giugno 2007 sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite; <a href="#">RS 192.12</a> )
OTIF	Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia
R-XX	Regolamento numero
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
UDSC	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
UPU	Unione postale universale
OD	Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane ( <a href="#">RS 631.01</a> )

## 0 Introduzione, informazioni di base

«In franchigia di dazio» significa che le merci possono essere importate in Svizzera solo in esenzione da dazi. «In franchigia di tributi» significa che le merci non sono soggette a tributi d'importazione (dazi doganali, IVA, altre imposte indirette, ecc.).

## 1 Invii a organizzazioni diplomatiche, consolari e internazionali

### 1.1 Basi legali

- Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche ([RS 0.191.01](#))
- Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari ([RS 0.191.02](#))
- Legge federale del 22 giugno 2007 sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite, LSO; [RS 192.12](#))
- Art. 8 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. a della Legge sulle dogane del 18 marzo 2005 (LD; [RS 631.0](#))
- Art. 5 e 6 dell'Ordinanza sulle dogane del 1° novembre 2006 (OD; [RS 631.01](#))
- Ordinanza del 23 agosto 1989 concernente i privilegi doganali delle missioni diplomatiche a Berna e dei posti consolari in Svizzera ([RS 631.144.0](#))
- Ordinanza del 13 novembre 1985 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri ([RS 631.145.0](#))

### 1.2 Oggetto della franchigia di tributi e beneficiari

**Oggetto della franchigia di tributi** | In linea di principio, le merci destinate ai beneficiari elencati di seguito possono essere importate in Svizzera in franchigia di tributi (esenzione dai dazi d'importazione e da altri tributi d'importazione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. c, d ed e LSO).

La distinzione avviene nel modo seguente (l'elenco non è esaustivo):

Beni per uso **ufficiale** («privilegi ufficiali») di

- missioni diplomatiche a Berna;
- posti consolari in Svizzera;
- organizzazioni internazionali e degli uffici internazionali aventi la loro sede in Svizzera<sup>1</sup>;
- missioni e delegazioni permanenti presso le organizzazioni internazionali.

---

<sup>1</sup> Vedi allegato A. dell'Ordinanza del 13 novembre 1985 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri ([RS 631.145.0](#))

Beni per uso **personale** («privilegi personali») di

- membri del corpo diplomatico a Berna;
- membri del corpo consolare in Svizzera (esclusi i consoli onorari);
- membri dell'alta direzione e funzionari superiori di organizzazioni e uffici internazionali aventi la loro sede in Svizzera;
- agenti diplomatici di delegazioni e missioni permanenti presso organizzazioni internazionali;
- membri della famiglia, appartenenti all'economia domestica, delle summenzionate persone;
- capi di Stato esteri in visita ufficiale in Svizzera;
- membri di missioni speciali e delegati presso le conferenze internazionali;
- gli oggetti per il primo arredamento del personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, dei posti consolari, delle organizzazioni, delle missioni, delle delegazioni e degli uffici summenzionati.

**Eccezione** | Le persone di nazionalità svizzera (cittadini svizzeri) non godono di alcun privilegio.

**Beneficiari** | Secondo l'art. 2 LSO beneficiano di tale franchigia di tributi:

- a) organizzazioni intergovernative;
- b) istituzioni internazionali;
- c) organizzazioni internazionali quasi intergovernative<sup>2</sup>;
- d) missioni diplomatiche;
- e) posti consolari;
- f) missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative;
- g) missioni speciali;
- h) conferenze internazionali;
- i) segretariati o altri organi istituiti da un trattato internazionale;
- j) commissioni indipendenti;
- k) tribunali internazionali;

---

<sup>2</sup> ad esempio l'«International Air Transport Association» (IATA) oppure l'«International Union for Conservation of Nature» (IUCN)

- l) tribunali arbitrali;
- m) altri organismi internazionali;
- n) persone chiamate in veste ufficiale (a titolo permanente o no) presso uno dei beneficiari istituzionali di cui alle lettere a fino m;
- o) personalità che esercitano un mandato internazionale;
- p) persone autorizzate ad accompagnare le persone beneficiarie di cui alle lettere n ed o, compreso il personale domestico privato.

**1.2.1 Tabella riassuntiva dei privilegi doganali per il personale diplomatico**

	Suppellettili domestiche: Primo arredamento	Materiali di costruzione	Autovetture (reciprocità ammessa)	Carburanti (reciprocità ammessa)	Olio per riscaldamento	Altre merci
Uso ufficiale da parte della missione / del consolato		✓	✓	✓	✓	✓
Capi missione e familiari appartenenti alla stessa economia domestica con tessera di legittimazione B	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Membri del personale diplomatico con tessera di legittimazione C	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Familiari appartenenti a alla stessa economia domestica di membri del personale diplomatico con tessera di legittimazione C	✓	✗	✗	✗	✓	✓
Funzionari consolari stranieri e loro familiari appartenenti alla stessa economia domestica con tessera di legittimazione K (con banda rosa)	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Altri impiegati consolari di carriera esteri, titolari di una tessera di legittimazione K (con banda blu)	✓	✗	✓	✗	✓	✓
Personale amministrativo e tecnico con tessera di legittimazione D	✓	✗	✓ <sup>3</sup>	✗	✗	✗
Altro personale di organizzazioni internazionali (tessera di legittimazione E, F)	✗	✗	✓ <sup>4</sup>	✗	✗	✗
Persone di cittadinanza CH	✗	✗	✗	✗	✗	✗

<sup>3</sup> Diritto limitato all'acquisto nel territorio doganale o all'importazione di un'autovettura e di un motoscafo in franchigia entro un anno dal primo insediamento (art. 25 dell'Ordinanza del 23 agosto 1989 concernente i privilegi doganali delle missioni diplomatiche a Berna e dei posti consolari in Svizzera; [RS 631.144.0](#))

<sup>4</sup> Diritto limitato all'acquisto nel territorio doganale o all'importazione di un'autovettura e di un motoscafo in franchigia entro cinque anni dal primo insediamento (art. 23 dell'Ordinanza del 13 novembre 1985 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri; [RS 631.145.0](#)).

### 1.3 Beni per le missioni diplomatiche a Berna e le rappresentanze consolari in Svizzera e beni per le organizzazioni internazionali e i loro membri

#### 1.3.1 Imposizione

<b>1</b> <b>Traffico turistico</b>	Esenzione dei tributi in base al tipo della tessera di legittimazione del DFAE.	
<b>2</b> <b>Invii postali e di corriere</b>	Indirizzati personalmente a destinatari privilegiati e: <ul style="list-style-type: none"> <li>• valore dell'invio fino a CHF 1'000.00;</li> <li>• non contenenti bevande alcoliche, sigarette oppure merci soggette a restrizioni oppure divieti;</li> <li>• cognome e nome (secondo tessera di legittimazione), statuto diplomatico e missione diplomatica oppure organizzazione internazionale annotati sui documenti accompagnamento (ad es. «diplomatic goods», «diplomatic parcel»).</li> </ul> Altri invii: <ul style="list-style-type: none"> <li>• valore dell'invio superiore a CHF 1'000.00; oppure</li> <li>• contenenti bevande alcoliche, sigarette oppure merci soggette a d autorizzazioni o permessi.</li> </ul>	<b>Importazione in franchigia di tributi con dichiarazione semplificata secondo <a href="#">R-10-00</a> cifra 1.4.3</b>  <b>(nessun modulo 14.60)</b>  <b>Trattamento secondo 3</b> (altri tipi di traffico oppure di merci)
<b>3</b> <b>Altri tipi di traffico oppure di merci</b>	Le merci possono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• essere imposte presso un ufficio doganale che è contemporaneamente uno degli uffici che rilasciano le autorizzazioni; oppure</li> <li>• essere imposte presso un altro ufficio doganale aperto al traffico di merci commerciali i su presentazione di <b>un modulo 14.60 autorizzato in precedenza da uno degli uffici che rilasciano le autorizzazioni.</b></li> </ul>	<b>Transito verso uno degli uffici che rilasciano le autorizzazioni secondo cifra 1.3.2</b> <i>oppure</i> <b>Imposizione presso un ufficio doganale con il modulo 14.60, quale è stato autorizzato in precedenza da uno degli uffici che rilasciano le autorizzazioni</b> <i>oppure</i> <b>Imposizione provvisoria secondo <a href="#">R-10-90</a> ai fini della successiva presentazione del modulo 14.60 autorizzato in precedenza da uno degli uffici che rilasciano le autorizzazioni</b>

Dopo la vidimazione del modulo 14.60 da parte dell'ufficio che rilascia l'autorizzazione, l'imposizione in franchigia di tributi può essere concessa entro il periodo concesso (rubrica 13 del modulo 14.60) presso qualsiasi ufficio doganale aperto al traffico di merci commerciali su presentazione del modulo 14.60. L'imposizione è possibile anche presso un DA.

Il modulo 14.60 va restituito direttamente oppure rinviato al richiedente per posta. Non è responsabilità dell'ufficio che rilascia l'autorizzazione inoltrare il modulo 14.60 all'ufficio doganale previsto per l'importazione delle merci.



<b>Impiego delle cedole del modulo 14.60</b>	
<b>Cedola A</b>	Ufficio doganale d'importazione
<b>Cedola B</b>	persona soggetta all'obbligo di dichiarazione
<b>Cedola C</b>	Ufficio che rilascia l'autorizzazione

Nel caso in cui l'invio è stato imposto definitivamente all'importazione, un'imposizione in franchigia dei tributi a posteriori con modulo 14.60<sup>5</sup> è esclusa.

Se in occasione dell'importazione non è presente un modulo 14.60 vidimato da uno degli uffici che rilasciano le autorizzazioni (vedi cifra 1.3.2), l'importazione in franchigia non può essere concessa. L'invio può essere imposto provvisoriamente oppure spedito in transito ad un ufficio che rilascia l'autorizzazione.

La procedura di rettifica e di ricorso è disciplinata dalle disposizioni previste agli art. 34 LD rispettivamente 116 LD.

---

<sup>5</sup> Art. 33a dell'Ordinanza del 23 agosto 1989 concernente i privilegi doganali delle missioni diplomatiche a Berna e dei posti consolari in Svizzera ([RS 631.144.0](#)) ed art. 34 dell'Ordinanza del 13 novembre 1985 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri ([RS 631.145.0](#))

### 1.3.2 Uffici che rilasciano le autorizzazioni

Per gli invii alle missioni diplomatiche e ai consolati (con sede in **tutta la Svizzera**) e alle organizzazioni internazionali con sede a **Berna** (UPU, OTIF, delegazione permanente dell'UE) e **Zurigo** (BAD / ADB), nonché ai loro funzionari e membri.

#### Dogana Mittelland

Bogenschützenstrasse 9b

3001 Berna

Tel. +41 58 462 68 69

E-mail: [diplomaten@bazg.admin.ch](mailto:diplomaten@bazg.admin.ch)

Orari di apertura: 09.00 – 10.30 h (lunedì a venerdì)

Per gli invii alle organizzazioni internazionali con sede a **Ginevra** e ai loro funzionari, alle missioni permanenti presso tali organizzazioni e alle delegazioni e ai loro membri

Per le installazioni iniziali (trasferimento per l'insediamento in Svizzera), i prodotti del tabacco e gli alcolici, nonché i carburanti esenti da imposte.

Altre merci  
(a seconda del tipo di trasporto)

#### Dogana Ovest

Centre de compétence diplomates

Bâtiment GVA Center

Route de l'Aéroport 31

1215 Genève 15

Tel. +41 58 469 72 81

E-mail: [infoge.diplomates@bazg.admin.ch](mailto:infoge.diplomates@bazg.admin.ch)

Orari di apertura: su appuntamento;  
08.00 – 11.30 h (lunedì, martedì, giovedì)

#### Uffici doganali<sup>6</sup>

Dogana Ginevra Rive Droite

Dogana Ginevra Rive Gauche

Dogana Ginevra Aeroporto

(Imposizione con modulo 14.60 senza vidimazione della Dogana Ovest)

Per gli invii alla BRI di **Basilea** e ai suoi funzionari

Importazione presso gli uffici della Dogana Nord

Importazione presso gli uffici di altre regioni

#### Uffici doganali della Dogana Nord<sup>6</sup>

(Imposizione con modulo 14.60 senza vidimazione della Dogana Nord)

#### Dogana Nord

Elisabethenstrasse 31

Casella postale 149

4010 Basilea

Tel. +41 58 469 11 11

E-mail: [zoll.nord\\_av@bazg.admin.ch](mailto:zoll.nord_av@bazg.admin.ch)

Orari di apertura:  
08.00 – 11.45 e 13.30 – 16.30 h  
(lunedì a venerdì)

### 1.3.3 Oggetti per il primo insediamento

Le persone beneficiarie dei privilegi che trasferisce il proprio domicilio in Svizzera, hanno diritto, in occasione del loro primo insediamento, all'importazione in franchigia dei tributi delle masserizie di trasloco, nuove o usate. Questa agevolazione può essere rivendicata una sola volta e deve avvenire nei seguenti termini:

<sup>6</sup> Elenco degli uffici doganali su: <https://www.offices.customs.admin.ch/>

Beneficiari	Termine di importazione
<p>I membri del personale diplomatico delle missioni e i membri delle loro famiglie appartenenti alla sua economia domestica</p> <p>Art. 6 cpv. 2 dell'ordinanza del 23 agosto 1989 concernente i privilegi doganali delle missioni diplomatiche a Berna e dei posti consolari in Svizzera (<a href="#">RS 631.144.0</a>)</p>	<p><b>1 anno</b> a contare dalla loro entrata in funzione</p>
<p>I funzionari membri dell'alta direzione e i membri delle loro famiglie appartenenti alla loro economia domestica</p> <p>Art. 6 cpv. 2 dell'ordinanza del 13 novembre 1985 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri (<a href="#">RS 631.145.0</a>)</p>	<p><b>5 anni</b> a contare dalla loro entrata in funzione</p>

Eventuali invii successivi di mobili devono essere annunciati con un elenco d'inventario separato in occasione della prima entrata e devono essere effettuati entro i termini di importazione sopra indicati.

#### Procedura d'imposizione:

- L'importazione di beni nuovi deve essere effettuata tramite modulo 14.60.
- Gli oggetti usati – aventi almeno de 6 mesi di utilizzazione – possono essere imposti tramite modulo 18.44 come masserizie di trasloco presso qualsiasi ufficio doganale aperto al traffico di merci commerciali, fintanto che le corrispondenti condizioni siano adempite (vedi [R-18-03](#) cifra. 3.1 segg.).

#### 1.3.4 Veicoli

L'importazione in franchigia dei tributi di autovetture<sup>7</sup> (veicoli di servizio e veicoli personali) è possibile sulla base di un impegno circa l'uso. L'imposizione viene effettuata con il modulo 15.52 e si basa sulle disposizioni particolari delle ordinanze sui privilegi doganali per le persone privilegiate.

**Eccezioni** | Sono esclusi da una imposizione con modulo 15.52: i motocicli, le motoleggere, ed i ciclomotori. Tali veicoli possono essere imposti in franchigia di tributi utilizzando il modulo 14.60.

Sono competenti per l'imposizione la Dogana Mittelland, la Dogana Ovest e la Dogana Nord (per dettagli vedi cifra 1.3.2).

Se sono adempite le condizioni per le masserizie di trasloco (vedi [R-18-03](#) cifra 3.1), l'imposizione viene effettuata utilizzando il modulo 18.44 presso qualsiasi ufficio doganale aperto al traffico di merci commerciali.

<sup>7</sup> Le autovetture sono veicoli che non superano un peso totale di 3'500 kg e sono progettati per il trasporto di un massimo di 9 persone (compreso il conducente). Sono esclusi in particolare i furgoni per le consegne, le automobili, gli autocarri e i veicoli da lavoro.

### **1.3.5 Stampati**

Gli stampati, i libri e le pubblicazioni ufficiali destinati all'uso ufficiale di:

- missioni diplomatiche a Berna;
- posti consolari in Svizzera;
- organizzazioni internazionali; oppure
- missioni diplomatiche oppure alle delegazioni permanenti a Ginevra

possono essere imposti in franchigia dei tributi, senza formalità. La competenza spetta agli uffici d'importazione (non è necessario il modulo 14.60).

### **1.3.6 Visita delle merci**

In casi giustificati può essere ordinata una visita delle merci.

I dettagli vengono disciplinati dagli uffici che rilasciano l'autorizzazione rispettivamente gli uffici d'importazione.

### **1.3.7 Traffico di corriere diplomatico**

Le rappresentanze diplomatiche e consolari intrattengono, per tutti gli scambi ufficiali, un traffico di corriere con il proprio Governo e le altre rappresentanze del proprio Paese. Esiste parimenti un servizio di corriere tra le organizzazioni internazionali in Svizzera e quelle negli altri Paesi nonché tra le missioni permanenti presso queste organizzazioni e il loro Governo

#### **1.3.7.1 Imposizione**

L'imposizione può essere ammessa senza formalità.

Gli invii misti di corriere diplomatico con lettera di corriere e di altro materiale diplomatico con modulo 14.60 (senza visto dell'ufficio che rilascia l'autorizzazione) devono essere inviati in transito alla Dogana Mittelland oppure alla Dogana Genève Rive Droite – Port Franc.

#### **1.3.7.2 Inviolabilità del corriere diplomatico**

Il corriere diplomatico non deve in alcun caso essere aperto o trattenuto. Bisogna fare attenzione a non danneggiare le chiusure o i sigilli durante le operazioni relative all'imposizione.